



ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza urbana per la valorizzazione delle attività di intrattenimento e di svago – Revoca OS 906/2019

IL SINDACO

Premesso che

L'Amministrazione Comunale da tempo ha posto al centro della sua azione strategica la tutela della sicurezza urbana quale bene pubblico autonomo afferente alla vivibilità e al decoro della città, al fine di promuovere un'ordinata e civile convivenza, migliorare il livello della qualità della vita ed assicurare la più ampia fruibilità dei beni di uso collettivo;

il Comune di Napoli, nel mettere in campo le azioni volte a garantire il controllo del territorio e a reprimere le forme diffuse di illegalità e degrado sociale, intende prevenire e contrastare tutti quei comportamenti in violazione delle regole che sono idonei a creare turbamento alla regolare convivenza civile, a recare danni alle persone e a favorire il radicamento della delinquenza, rendendo la città meno sicura e meno accogliente per i suoi abitanti;

proprio nella direzione della tutela della sicurezza urbana si collocano:

- le numerose ordinanze sindacali adottate negli ultimi anni per il contrasto dell'inciviltà e la valorizzazione delle attività di intrattenimento, relative ai settori degli orari dei locali commerciali e tutela della quiete pubblica, della sicurezza e controllo del territorio, dell'igiene e decoro degli spazi urbani;

- la stesura del nuovo testo di Regolamento di Sicurezza Urbana che, nel recepire gli interventi modificativi ed integrativi introdotti in materia di sicurezza delle città dal DL 14/2017, convertito in Legge 48/2017, e dal DL 13/2018, convertito in legge 132/2018, disciplina i comportamenti e le attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;

- l'esperienza dei Tavoli di Osservazione sulla sicurezza urbana istituiti presso le dieci Municipalità al fine di monitorare costantemente le esigenze di sicurezza dei territori, impostare soluzioni per le problematiche dei singoli territori, offrire concreti contributi per interventi più generali che saranno poi sottoposti all'attenzione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché realizzare un'indispensabile funzione di ascolto, anche attraverso momenti di confronto con l'associazionismo territoriale, rafforzando il rapporto fiduciario tra le istituzioni e i cittadini;

- la continua e costante interlocuzione dell'Amministrazione Comunale con le associazioni rappresentative delle categorie economiche

Considerato che

proprio dal sempre proficuo confronto con gli operatori economici e i Presidenti delle Municipalità e dai controlli effettuati sul territorio dalla Polizia Locale è emersa con chiarezza l'assoluta necessità di proseguire in questa direzione, nel senso di adottare una regolamentazione che vada a contemperare i diversi interessi coinvolti, tutti meritevoli di tutela, creando meccanismi di valorizzazione, preventivi e sanzionatori proporzionati e ragionevoli;

in particolare è avvertita come primaria l'esigenza di adottare iniziative e misure volte a disincentivare l'abuso delle

bevande alcoliche e vietarne il consumo da parte dei minori, anche attraverso un'azione di sensibilizzazione nei confronti dei gestori dei locali pubblici;

Ritenuto pertanto

necessario, nelle more della definizione dell'ormai avviato iter procedurale per l'approvazione del nuovo Regolamento comunale di sicurezza urbana, dettare disposizioni che nel valorizzare le attività di intrattenimento e di svago, promuovono il corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumento fondamentale di aggregazione sociale, contemperando gli interessi legati alla realizzazione delle attività ricreative e alla libertà di iniziativa economica con gli interessi – parimenti meritevoli di tutela - alla tranquillità e alla serenità della vita delle persone;

altresì, revocare l'ordinanza sindacale n. 906 dell'11/10/2019 recante *Ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza urbana per la valorizzazione delle attività di intrattenimento e di svago e la prevenzione della devianza giovanile*– Revoca OS 886/2019

Visti:

il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

l'art. 9 l. 447/95, in materia di poteri del Sindaco in tema di ordinanze per la limitazione delle emissioni sonore nocive per la salute pubblica;

il Codice della strada;

la Legge 48 del 18/04/2017;

la Legge 132 del 01/12/2018;

la Legge 689 del 24/11/1981.

DISPONE

Le aree della città dove sono state riscontrate peculiari criticità legate a fenomeni di aggregazione, incidenti sulla vivibilità dell'area e sulla quiete pubblica, da individuare ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 della legge 48/2017, sono di seguito elencate:

Area 1) via Alabardieri, vico II Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia, piazzetta Rodinò, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via G. Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo Poerio, vico Satriano, via Fiorelli, vico Ischitella, lgo Ferrandina, vico Santa Maria a Cappella Vecchia, P.zza San Pasquale a Chiaia, Via Carducci, Via Bausan, Via Posillipo, Via Ferdinando Russo, Discesa Marechiaro, Discesa Gaiola, Via Petrarca, P.zza San Luigi.

Rientrano in questa area altresì le seguenti strade: Via Mergellina, Via Caracciolo, Via G. Martucci, Viale Dhorn, Via Chiatamone, Via Orsini, Via Filangieri, Via dei Mille, Via Vittoria Colonna, Riviera di Chiaia, p.zza Vittoria con la precisazione che agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi ivi presenti, per la loro particolare ubicazione, non si applicano gli orari di chiusura previsti dal punto 2) e il divieto di cui al punto 8) della parte Ordina.

Area 2) Via A. Falcone, Via Merliani, Via Mattia Preti, San Martino, p.zza Vanvitelli.

Area 3) Piazza Bellini, Via Bellini, Via Santa Maria di Costantinopoli, Via San Sebastiano, Vico San Pietro a Majella, Via B. Croce, Via Santa Chiara, Via Candelora, Lgo Banchi Nuovi, Lgo Giusso Girolamo, Via S. Giovanni Maggiore Pignatielli, Via Enrico de Marinis, Via Mezzocannone, Vico Pallonetto Santa Chiara, Piazzetta Nilo, Via G. Paladino, Via Nilo, Via S. Biagio dei Librai, P.zza Monteoliveto, P.zza del Gesù, Via Port'Alba, P.zza Dante, Via D. Capitelli, Via Cisterna Dell'Olio, Largo Teodoro Monticelli, P.zza Santa Maria La Nova, P.zza San Giovanni Maggiore Pignatelli, Calata Trinità Maggiore, P.zza Miraglia, Via San Domenico, Vico San Domenico, Via Monteoliveto, P.zza San Domenico Maggiore, Largo Ecce Homo, Via Carrozzieri a Monteoliveto, Via Diaz, Via Cesare Battisti, P.zza Maio di Porto, Via Sedile di Porto, Via Spadari, Via Schilizzi, Via Pessina, Largo Corpo di Napoli, Via Placido Pasquale.

Area 4) Via Casanova, P.zza E. De Nicola, P.zza Giovanni Leone, Via Carbonara, Via U. Maddalena, Via Duchesca e traverse, C.so Garibaldi e traverse (da Via Casanova a Via Marina), Via Cosmi e Damiano, Via Spaventa, Via

Ricciardi, Via Pica e Traverso, Porta Nolana e Traverso, Piazza G. Garibaldi, C.so A. Lucci, Via Poerio, Via Carriera Grande, P.zza Principe Umberto, via Firenze, Via Bologna, Via Torino, Via Milano, Via Venezia, Via Palermo, Vico Milano, Vico Venezia, Via Nazionale e traverse, P.zza Nazionale, Via Tristano Caracciolo, Via C. Rossaroll, C.so Novara, C.so Meridionale, Via Genova e Via Ferrara, Via Bari, Via Parma, Via Aquila, Via Pavia, Via Brindisi, Via Rimini, Vico Vasto a Capuana, Calata Ponte di Casanova, Via Generale F. Pignatelli.

Area 5) P.zza Carlo III, Via Mazzocchi, Largo Sant'Antonio Abate.

Area 6) Discesa Coroglio, Via Coroglio, P.zza Bagnoli, Via Bagnoli, Via Di Pozzuoli, Via Caio Duilio.

Area di prossimità Scuole ed Ospedali: nelle aree su cui insistono scuole, siti universitari ed ospedalieri agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi, se non inclusi nelle strade sopra specificate, non si applicano gli orari di chiusura previsti dal punto 2) e il divieto di cui al punto 8) della parte Ordina.

ORDINA

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d) dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché agli altri esercizi di produzione artigianale di alimenti e ai chioschi su area pubblica, siti nelle aree sopra individuate, e nelle loro immediate vicinanze, di vendere per asporto, anche attraverso apparecchi automatici, qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 24:00 fino alla chiusura dell'esercizio.
2. L'orario di chiusura degli esercizi è stabilito dalla domenica al mercoledì alle ore 02:30 del giorno successivo, mentre dal giovedì al sabato alle ore 03:30 del giorno successivo. Per l'area 6), considerata la specificità dell'area dove sono ubicate strutture autorizzate al pubblico spettacolo e stabilimenti balneari, è consentita l'apertura degli esercizi commerciali anche oltre gli orari stabiliti per la sola vendita di alimenti. Tale ultima previsione è stata estesa anche all'Area 5).
3. Ogni esercizio commerciale dovrà garantire che i relativi locali di pertinenza siano dotati di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all'esterno dopo le ore 24:00, ferma restando la normativa vigente sull'impatto acustico.
4. Le attività commerciali e artigianali del settore alimentare, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, per le quali non è prevista la somministrazione all'interno del locale o in aree di pertinenza dell'esercizio stesso, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, takeaway, fast food, cornetterie, pizzerie a taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendite di prodotti comunque collegabili anche all'attività di panificazione, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente come esercizio di impresa individuale o collettiva, dovranno provvedere al mantenimento della pulizia ed ordine, dell'area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura, nonché alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l'orario di chiusura.
5. Gli esercizi di vicinato di piccola, media e grande distribuzione non possono vendere alcool da asporto dalle ore 24:00 in tutte le aree individuate con la presente ordinanza. Relativamente all'area 4) il divieto è valido a partire dalle ore 21:00.
6. Ai sensi dell'art. 14-ter della legge 125/2001, modificato dal DL 14/2017, agli esercenti di cui al punto precedente è fatto divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Resta inteso che la somministrazione di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell'art. 689 c.p. se eseguita nei

confronti di minori di anni 16.

7. E' vietato l'esercizio senza autorizzazione dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, anche avvalendosi di altre persone ovvero determinando altri ad esercitare senza autorizzazione le predette attività, ai sensi dell'art. 7, comma 15-bis del codice della strada, come modificato dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.
8. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare su strada amplificatori e/o percussioni al di fuori delle fasce orarie seguenti - dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle ore 21:00.
9. Agli esercizi commerciali virtuosi sarà assegnato un bollino di qualità in assenza di sanzioni per violazioni alla presente ordinanza.
10. La Polizia Locale e il Servizio Controlli Ambientali del Comune di Napoli dovranno intensificare i controlli nelle aree interessate durante tutto il periodo di vigenza dell'ordinanza, anche attraverso il coinvolgimento dell'Arpac per le emissioni acustiche (art. 14 comma 1 e 2 Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95) e dell'ASL per quanto di competenza.
11. La società ASIA S.p.A. dovrà intensificare il ritiro del vetro nelle aree oggetto della presente ordinanza.
12. Il Servizio Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze di polizia, dovrà intensificare a partire dalle ore 24:00 la vigilanza sul rispetto delle misure adottate con l'ordinanza in tutte le aree cittadine, e, in particolar modo, in quelle zone dove si sono registrati gli episodi più gravi, attraverso un maggiore controllo nelle ore notturne delle vie di accesso dei ciclomotori.

DISPONE

1. che i trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.
2. che i trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 bis, del D.lvo n. 267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
3. che i trasgressori alla violazione del punto 3) della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 bis, del D.lvo n. 267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
4. che i trasgressori alla violazione del punto 4) della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 bis, del D.lvo n. 267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 art. 3 comma 17, oltre al ripristino a spese del titolare dell'esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell'esercizio per un minimo di 5 giorni e, in caso di recidiva, per 7 giorni consecutivi.
5. che i trasgressori alla violazione del punto 5) della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, c. 1 bis, del D.lvo n. 267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689.
6. che i trasgressori alla violazione del punto 6) della presente ordinanza, siano puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro e, se il fatto è commesso più di una volta, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con sospensione dell'attività per tre mesi.

7. che i trasgressori della violazione di cui al punto 7) sono puniti, ai sensi dell'art 7, comma 15bis del Codice della Strada, con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 771,00 a euro 3.101,00. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000,00 a 7.000,00 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II della citata legge. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui si è commesso il fatto.

Nei casi di reiterata inosservanza della suddetta ordinanza che determinino l'applicazione di due (2) sanzioni per la medesima violazione specifica, con riferimento ai punti **1), 2), 3) e 5)**, ai sensi e per effetto della legge 18 aprile 2017 n. 48 art.12, su segnalazione dell'Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Napoli l'applicazione nella misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per gli esercizi pubblici che occupano suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione, in aggiunta alle sanzioni stabilite dalla normativa speciale di riferimento, ed in ossequio a quanto stabilito dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 art. 3 comma 16, oltre al ripristino a spese del titolare dell'esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Per gli esercizi pubblici muniti del titolo autorizzatorio che occupano ulteriori spazi non ricompresi nel titolo concessorio, in aggiunta alle sanzioni stabilite dalla normativa speciale di riferimento, ed in ossequio a quanto stabilito dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 art. 3 comma 16, oltre al ripristino a spese del titolare dell'esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell'esercizio per un periodo fino a due giorni.

Sarà altresì prevista la trasmissione del verbale di accertamento da parte dell'ufficio accertatore, come stabilito dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 art. 3, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie.

DISPONE

Le misure adottate con la presente ordinanza resteranno in vigore per la durata di mesi cinque a decorrere dalla pubblicazione dell'ordinanza medesima ed, in ogni caso, fino all'adozione di una più organica regolamentazione in materia.

Sospendere quanto previsto al punto 2) della presente Ordinanza, consentendo agli esercizi commerciali, siti nelle aree specificamente individuate, la libera determinazione degli orari di chiusura **per i soli giorni 14 e 25 febbraio 2020, 11/12/13 e 25 aprile 2020, 1 maggio 2020, 1 e 2 giugno 2020** nei quali è prevedibile un maggiore afflusso di persone per le strade cittadine in orari notturni a supporto del quale gli esercizi pubblici assicurano un servizio di notevole importanza per l'utenza, oltre che per la somministrazione di bevande ed alimenti, anche per la disponibilità dei servizi igienici e per la sosta di cittadini e turisti ;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e va trasmessa agli Uffici perché sia pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli, nonché ne venga curata la massima divulgazione, in particolare sul sito web istituzionale e presso le Associazioni degli esercenti.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste per comportamenti costituenti reato che dovessero essere accertati.

Il presente atto è altresì notificato al Prefetto ed al Questore di Napoli affinché dispongano le misure ritenute necessarie per garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza per le Forze dell'ordine.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Campania, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Con il presente provvedimento si intende revocata l'ordinanza sindacale n. 906 dell'11/10/2019.

Sottoscritta digitalmente da
IL SINDACO
Luigi de Magistris

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.